

se il Governo non ritenga pertanto di intervenire con urgenza, per quanto di propria competenza, sul comune di Spoleto e sulla regione dell'Umbria perché non si vada oltre nella realizzazione dell'impianto, non ci si limiti ad una tattica dilatoria per far passare le scadenze elettorali, bensì venga preso atto della assoluta incompatibilità del progetto con il territorio di Spoleto e frazioni e con la tutela della popolazione, e venga pertanto definitivamente abbandonata e non consentita la concretizzazione dell'intervento.

(4-34289)

GIORDANO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il 9 ottobre del 1963, il disastro del Vajont, provocò quasi duemila vittime nella valle di Erto e Casso, grazie ad un uso spregiudicato delle risorse naturali, tutte imputabili all'uomo;

infatti, le cause furono l'aver costruito una diga in una valle non idonea, l'aver innalzato la quota del lago oltre i margini di sicurezza, la pessima gestione dell'emergenza, l'aver ignorato le coraggiose denunce di Tina Merlin, giornalista dell'Unità;

a trentasette anni da questa tragedia, viene oltraggiata quella memoria con la decisione di individuare sulla frana del Monte Toc, sui sassi che causarono il disastro, una zona industriale adibita a salumificio, nonostante le continue e indignate proteste della popolazione;

questo salumificio sorgerebbe praticamente sui corpi delle vittime che non furono mai sottratti alla terra, che ancora giacciono sotto le macerie e che aspettano almeno un segno di rispetto nei loro confronti e nei confronti della popolazione di questa valle;

a questa grave e triste situazione si aggiunge la costruzione di una struttura ricettiva nella stessa zona, assolutamente inutile, costruita con denaro pubblico dei Comuni di Erto e Casso e della Comunità

montana e sulla quale, secondo la denuncia di alcuni comitati, peserebbero delle gravi irregolarità —:

se non ritenga sia necessario e doveroso intervenire affinché non venga oltraggiata ulteriormente la memoria delle vittime di questa catastrofe;

quali provvedimenti intenda assumere affinché si eviti la costruzione di una zona industriale in quel punto della valle;

quali provvedimenti intenda assumere affinché si faccia chiarezza sulla vicenda delle irregolarità nell'uso dei finanziamenti pubblici e dei terreni interessati nella vicenda della struttura già esistente;

se non ritenga sia importante dare un segnale straordinario di rispetto a questa popolazione costruendo al posto di un salumificio, un monumento che ricordi le vittime di questa tragedia. (4-34291)

* * *

COMMERCIO CON L'ESTERO

Interrogazione a risposta scritta:

GALDELLI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

da articolo di stampa, pubblicato il giorno 25 gennaio 2001 sul settimanale «Panorama», è riportata notizia di un mercato di pellicce fabbricate con pelli di cani che vengono scuoiati vivi;

il caso è stato denunciato circa un anno fa dalla Lega anti-vivisezionistica, senza però ottenere replica alcuna a tale protesta;

il ministero del commercio estero ha dichiarato legali le importazioni di tali pellicce —:

se non ritenga opportuno procedere all'immediato blocco delle importazioni di tali pellicce, in modo da lanciare un segnale di ferma protesta del nostro paese di fronte al macello di animali innocenti vittime della crudele pratica della vivisezione

e per sensibilizzare l'Europa riguardo a questo fenomeno. (4-34315)

* * *

COMUNICAZIONI

Interpellanze:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

ormai da tempo giungono all'interpellante le proteste dei cittadini di quelle zone della Liguria solo saltuariamente coperte dal segnale delle emittenti radiotelevisive pubbliche;

in particolare nella zona di Massimino (Savona) da tempo si lamenta la totale assenza dagli schermi televisivi di Rai 3 —:

stante il carattere pubblico di tale servizio, per il quale il cittadino comunque paga, quali interventi voglia adottare in merito.

(2-02928)

« Nan ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

dalla lettera scritta al quotidiano *.COM* del 27 febbraio 2001, pagina 11), firmata da Andrea Pamparana, risulterebbe che nel dicembre 2000, con una lettera a firma del responsabile della direzione abbonamenti Rai, l'avvocato Stanislao Argenti, l'azienda radiotelevisiva pubblica abbia comunicato ai rivenditori di apparecchi radiotelevisivi che « nell'ambito della collaborazione tra la Rai e tutte le ditte radiatorivenditrici vi ricordiamo che il premio di collaborazione è di lire 70 mila per ogni nuovo abbonamento stipulato entro 180 giorni dalla spedizione della cartolina con l'indicazione dell'acquirente (cognome, nome, indirizzo) della Tv »;

l'articolo 11 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dispone che: 1. Il trattamento

di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10 ». Quest'ultimo elenca le informazioni che devono essere rese all'interessato circa principalmente le modalità e le finalità del trattamento cui sono destinati i dati;

la collaborazione tra la Rai e i rivenditori di apparecchi radiotelevisivi implica un trattamento dei dati personali degli acquirenti da cui scaturirebbe un lucro monetario a favore dei secondi, il che determinerebbe una sorta di vendita a titolo oneroso delle informazioni rientranti nell'ambito di quelle tutelate dalla legge del 1996;

sul sito www.abbonamenti.rai.it si legge: « un adeguamento (*ndr* alla sfida tecnologica e al mercato, ai progressi del servizio pubblico negli altri grandi Paesi dell'Occidente e dell'Unione europea della quale siamo parte integrante) tanto rapido e continuo richiede un serio sforzo finanziario: per questo lo Stato chiede agli italiani di pagare ogni anno una imposta, il canone di abbonamento TV, che consente al servizio pubblico di non ridurre la sua capacità di offerta e di adeguamento tecnico e culturale »;

considerando che l'importo di un abbonamento annuale è pari a lire 179.000, l'onere di 70.000 lire, corrisposto come premio di collaborazione, inciderebbe con riferimento al primo anno in misura pari a circa il 40 per cento rispetto all'introito garantito dal versamento dell'imposta di abbonamento. Ciò comporta un onere a carico del bilancio di un ente pubblico a beneficio di soggetti privati esercenti un'attività commerciale e sottrae risorse pubbliche alle finalità per le quali, in base alla legge, dovrebbero essere impiegate;

l'articolo 35 della legge n. 675 del 1996 prevede la comminazione di sanzioni